

358. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 1963. Determinazione delle tariffe per le riproduzioni di fotografie in antologie scolastiche.

Questo decreto è stato pubblicato in GU 20 aprile 1963 n. 106, è entrato in vigore il 5 maggio 1963, ed è stato abrogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 1964.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visti gli articoli 91 e 88 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e l'art. 27 del regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369;

Ritenuta la necessità di stabilire le tariffe per la determinazione dei compensi spettanti al fotografo per le riproduzioni di fotografie in antologie ad uso scolastico;

Visti il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274 e la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Sulla proposta del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore in adunanza plenaria;

Decreta:

Articolo unico. 1. Le tariffe per determinare l'equo compenso dovuto al fotografo per le riproduzioni di fotografie in antologie ad uso scolastico sono fissate come segue:

- per le fotografie in bianco e nero di opere dell'arte figurativa: L. 100 per ogni fotografia riprodotta;

- per le fotografie a colori di opere dell'arte figurativa: L. 500 per ogni fotografia riprodotta;

per le fotografie, pubblicate su giornali o altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità o aventi comunque pubblico interesse: L. 200 per fotografia, fino ad un massimo di 6 fotografie per ciascun servizio.

I suddetti compensi sono corrisposti a stralcio per cinque anni solari a decorrere da quello di pubblicazione, che dovrà essere indicato nell'antologia.

2. La riproduzione nelle antologie dovrà essere accompagnata dalla menzione delle indicazioni prescritte dalla legge (nome del fotografo, data dell'anno di produzione della fotografia e nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata, se risultano dalla fotografia riprodotta).

3. L'editore dell'antologia darà notizia della riproduzione al fotografo o suo avente causa.

4. L'editore della antologia notificherà all'Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica che l'importo del compenso è a disposizione del fotografo o suo avente causa. Tale notificazione avverrà contestualmente al deposito previsto dall'art. 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633.